



CITTÀ DI LIMBIATE
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione C.C.n. 121 del 23/12/1994 e modificato con deliberazione C.C. n. 18 in data 13/02/1995 a seguito O.I. del CO.RE.CO.; modificato con delibera C.C. n. 3 del 24/01/2005; modificato con delibera C.C. n. 6 del 30/01/2006; modificato con delibera C.C. n. 38 del 14/10/2019.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

- Oggetto del Regolamento -

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

- Ambito di applicazione -

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Limbiate sono soggette rispettivamente ad un'imposta ovvero a un diritto secondo le disposizioni del presente Regolamento e del D. Lgs. n. 507/93.

Art. 3

- Classificazione del Comune per le determinazioni delle tariffe -

Ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 507/93 questo Comune, con popolazione residente n. 31.533 abitanti al 31.12.1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe terza impositiva.

Art. 4

- Categorie delle località -

- 1) Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise, in relazione alla loro importanza economico – commerciale, in due categorie, una speciale e l'altra normale.
- 2) Nelle località comprese nella categoria speciale, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono soggette a una maggiorazione del 150% della tariffa normale.
- 3) Le località comprese nella categoria speciale sono riportate nell'elenco distinto sotto la lettera "A", allegato al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale.
- 4) La superficie complessiva delle località ricomprese nella categoria speciale non supera il 35% di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 285/92.

- 5) La superficie degli impianti per pubbliche affissioni, installati in categoria speciale e destinati alle affissioni commerciali, non è superiore al 50% della superficie complessiva, adibita a dette affissioni.

Art. 5
- Tariffe -

- 1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno, salvo casi di provvedimenti legislativi che stabiliscano modifiche "ope legis" alle tariffe determinate.

CAPO II
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 6
- Oggetto -

- 1) L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forma di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che siano da tali luoghi percepibili.
- 2) Ai fini delle imposizioni si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7
- Soggetto passivo -

- 1) E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
- 2) E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8
- Modalità di applicazione dell'imposta -

- 1) L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
- 2) Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
- 3) Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
- 4) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
- 5) I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

- 6) Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 9
- Tariffe -

- 1) Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita negli artt. 12 – 13 – 14 –15 del D. Lgs. n. 507/93 per un Comune di terza classe.
- 2) Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere riapplicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 10
- Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari -

- 1) Richiesta di autorizzazione.

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari ordinari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda, in carta legale, deve contenere:

- A) L'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
- B) L'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare il mezzo;
- C) La descrizione del mezzo, corredata dalla necessaria documentazione tecnica e di disegno illustrativo;
- D) La documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- E) La dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente comunque è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare il mezzo su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo.

Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

La domanda va consegnata all'Ufficio Protocollo Generale.

In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto sull'arrivo.

2) Autorizzazioni.

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- A) Pubblicità non luminosa effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi e gli impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;
- B) Pubblicità non luminosa relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie e con una superficie non superiore a mezzo metro quadrato;
- C) Pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte apposte sui veicoli in genere.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità, enti o privati che dovrà essere preventivamente richiesta agli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.

3) Termini per il rilascio dell'autorizzazione.

Per l'istruttoria e la definizione, le domande sono assegnate al competente Ufficio Comunale.

All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della legge n. 421/90 viene reso noto l'avvio del procedimento.

Salvo quanto disposto da leggi specifiche, la competente Autorità dovrà esprimersi sull'autorizzazione o sul diniego motivato entro trenta giorni dalla domanda o, negli

stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta dal competente Ufficio Comunale.

4) Archiviazione delle istanze.

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

Art. 11
- Limitazioni e divieti -

- 1) E' fatto divieto esercitare pubblicità sonora.
- 2) E' altresì vietata la distribuzione di volantini, pubblicitari e non, mediante lancio da veicoli in sosta o movimento, o tramite collocazione sotto il tergicristallo di auto in sosta; viceversa è consentita la distribuzione manuale durante i mercati cittadini e lungo le vie ai passanti.
- 3) La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
- 4) In ogni caso il Comune può non concedere autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari per motivi estetici, viabilistici e comunque quando si è in presenza di vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

Art. 12
- Dichiarazione -

- 1) Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, il messaggio pubblicitario, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
- 2) In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione, deve essere presentata nuova dichiarazione; il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

- 3) In assenza di variazioni la dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
- 4) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 507/93, si presume effettuata in ogni caso dal primo di gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 13

- Pagamento dell'imposta -

- 1) Per la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi e proiezioni, di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, del D. Lgs. 507/93, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
- 2) Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo Concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme alla disposizione ministeriale, con arrotondamento al centesimo: per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 o per difetto se la terza cifra è inferiore a 5;
- 3) L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
- 4) Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a 1.549,71.

Art. 14

- Rettifica e accertamento d'ufficio -

- 1) Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento di ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito atto motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche, il messaggio pubblicitario e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della

maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di gg. 60 entro cui effettuare il relativo pagamento.

- 3) Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del Concessionario.

Art. 15
- Riduzioni d'imposta -

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- 1) Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 2) Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 3) Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Art. 16
- Esenzioni dall'imposta -

Sono esenti dall'imposta:

- 1) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- 2) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- 3) La pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- 4) La pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

- 5) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- 6) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 507/93;
- 7) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- 8) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- 9) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato.

CAPO III
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 17
- Oggetto -

- 1) Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

Art. 18
- Superficie degli impianti -

- 1) Il Comune di Limbiate, con popolazione al 31.12.1991 di n. 31.533 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 608 (mq. 18 per ogni mille abitanti).
A tale proposito la superficie complessiva, attualmente utilizzata, risulta di 999 mq.
- 2) Gli spazi in cui è consentita l'affissione sono quelli determinati nella tabella riepilogativa di cui all'allegato "B", distinti per tipologia.

Art. 19
- Diritto sulle pubbliche affissioni -

- 1) Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
- 2) La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 507/93 per un Comune di III Classe.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da più di otto fogli il diritto è maggiorato del 100%.

- 3) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.
- 4) Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 20
- Modalità delle pubbliche affissioni -

- 1) Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune;
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
- 3) Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore.
In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- 4) La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione;
- 5) Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 90 giorni;
- 6) Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto;
- 7) Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
- 8) Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di 25,82 per ciascuna commissione;
- 9) Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni;
- 10) Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o

prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

Art. 21
- Riduzioni del diritto -

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- 1) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 507/93;
- 2) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- 3) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- 4) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- 5) Per gli annunci mortuari.

Art. 22
- Esenzioni dal diritto -

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- 1) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- 2) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- 3) I manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- 4) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- 5) I manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- 6) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- 7) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 23
- Pagamento del diritto -

- 1) Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 13 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità;
- 2) E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Art. 24
- Affissioni dirette di annunci funebri -

E' consentita l'affissione diretta degli annunci funebri.

Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

CAPO IV DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 25

- Sanzioni tributarie e interessi -

- 1) Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 12 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari al 200% dell'imposta o del diritto evasi;
- 2) Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 30% dell'imposta o del diritto, il cui pagamento è stato omesso o ritardato;
- 3) Sulle somme dovute per l'imposta di pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 1,375% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

Art. 26

- Sanzioni amministrative -

- 1) Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative in ottemperanza alle norme contenute nelle sezioni I e II del capo della legge n. 689/81, salvo quanto di seguito previsto;
- 2) Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da . 103,29 a 1.032,91 con notificazione agli interessati, entro 150 giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese sostenute;
- 3) Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata, direttamente dal Comune, o dal Concessionario del Servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento e addebitando ai responsabili le spese sostenute;
- 4) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

Art. 27
- Rimborsi -

- 1) Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso. Il Comune provvede nel termine di novanta giorni;
- 2) Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 1,375% ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 28
- Contenzioso -

- 1) Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
- 2) Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione;
- 3) Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3, c.p.c. nel termine di gg. 60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento;
- 4) Contro la decisione del Ministero è anche ammesso il ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg. 60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato;

Art. 29
- Procedimento esecutivo -

- 1) Il tributo dovuto a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposto nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperato con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. n. 43/88 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 30
- Gestione del servizio -

- 1) La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta;
- 2) Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge n. 142/90, ovvero a soggetti iscritti all'Albo dei Concessionari per le liquidazioni, accertamento e Tributi Locali.

In tal caso il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

CAPO V
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
AFFISSIONISTICI E PUBBLICITARI

Art. 31
- Relazione tecnica -

- 1) Ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 507/93 il presente capo determina i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti affissionistici e pubblicitari, stabilendo i criteri per la definizione del progetto di riordino di tutti gli elementi di arredo urbano.
Detto piano verrà approvato con separato e successivo provvedimento.
- 2) L'obiettivo del piano in discussione è quello di distribuire l'insieme di tali impianti uniformemente sul territorio comunale tenendo presente, nel contempo, tutte le esigenze e le necessità del fenomeno pubblicitario, di quelle della comunicazione istituzionale e sociale, della funzione di utilità pubblica degli elementi di arredo urbano, nonché dell'impatto ambientale nella concreta sistemazione di detti impianti.
- 3) Il suddetto piano deve considerare l'opportunità prevista dalla vigente normativa, in materia di spazi affissionistici da destinare a "soggetti privati", comunque diversi dal Concessionario del pubblico servizio.
- 4) L'affissione dei manifesti deve rispettare esigenze che la caratterizzano e la qualificano quali la dimensione dei manifesti che si intendono esporre e la loro finalità che può essere pubblicitaria, istituzionale, informativa, funeraria o sociale.
- 5) Conseguentemente verrà differenziata la tipologia negli impianti in relazione alle varie esigenze sociali, qualificandone i tipi e le dimensioni.

Art. 32
- Classificazione e tipologia degli impianti
destinati ai manifesti affissi dal servizio pubblico -

- 1) Classificazione.

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione a cura del Comune in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica e di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

La ripartizione degli impianti esistenti e di quelli da installare è la seguente:

- Impianti riservati alle affissioni istituzionali sociali o comunque privi di rilevanza economica (25%);
- Impianti riservati alle affissioni commerciali (75%).

Qualsiasi modifica dovrà comunque essere stabilita dalla Commissione di cui al successivo art. 38.

Art. 33
- Classificazione e tipologia degli impianti
riservati all'affissione diretta di manifesti -

1) Classificazione.

Il Comune consente l'affissione diretta dei manifesti relativi agli annunci funebri, eseguita dai diretti interessati negli spazi all'uopo destinati.

2) Tipologia.

Stendardo monofacciale e bifacciale (costituito da tabella porta manifesti, con formato cm. 140x100, dotato di pali di sostegno e di targa di identificazione con caratteristiche tecnicomorfolologiche definite dalle Commissioni di cui all'art. 38).

3) Quantitativi.

Il Comune mette a disposizione per l'affissione degli annunci funebri mq. 28, corrispondenti a n. 4 stendardi per ogni circoscrizione.

4) Modalità d'uso.

I diretti interessati affiggeranno i propri manifesti negli spazi all'uopo destinati, nel quantitativo massimo di dieci manifesti con l'avvertenza di posizionare un solo manifesto per impianto.

Prima di utilizzare detti impianti i diretti interessati dovranno presentare apposita richiesta in tal senso, anche a carattere annuale, assumendosi ogni ed eventuale responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali o cose che potessero derivare dal loro operato.

Ogni manifesto dovrà recare l'identificazione del soggetto che ha eseguito l'affissione.

5) Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito dal D. Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.

6) Installazione e manutenzione.

Il Comune o il Concessionario del servizio delle pubbliche affissioni provvederà, gratuitamente, alla fornitura ed installazione degli impianti riservati agli annunci funebri, nonché alla loro relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 34

- Classificazione e tipologia degli impianti di interesse pubblico con iscrizioni pubblicitarie -

1) Classificazione

Sono considerati impianti pubblicitari di interesse pubblico quelli collocati a margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi e finalizzati a protezione dei pedoni o dell'utenza dei mezzi pubblici; a fornire indicazioni direzionali o dell'ora esatta, e così via, contenenti messaggi pubblicitari.

2) Tipologia

A) Transenna parapetonale

(impianto o iscrizione pubblicitaria, posizionato su marciapiede e finalizzato alla protezione del passaggio pedonale);

B) Pensilina e palina fermata bus

(impianti con iscrizione pubblicitaria, posti in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana e dei mezzi pubblici);

C) Freccia segnaletica industriale

(impianto su palo, posto sui marciapiedi, contenente indicazioni circa l'ubicazione di attività svolte nell'ambito della zona industriale ed artigianale o in centri commerciali);

D) Quadro turistico

(impianto con iscrizione pubblicitaria, contenente informazioni ed indicazioni di pubblico interesse, quali la cartina viaria toponomastica, numeri telefonici di pronto intervento, dati meteorologici e così via);

E) Orologio

(impianto con iscrizioni pubblicitarie e dispositivo per la segnalazione dell'ora esatta);

F) Cartello

(impianto con iscrizione pubblicitaria relativa ad attività artigianale, commerciale o industriale);

Le dimensioni e caratteristiche tecnico-morfologiche dei suddetti impianti saranno definite dalla Commissione di cui all'art. 38, ad eccezione dei cartelli di cui al punto F), che per ogni singola facciata, dovranno avere una superficie di dimensioni pari a mt. 2 di base e mt. 3 di altezza.

3) Quantitativi

I quantitativi degli elementi di arredo urbano, così come definiti nei precedenti punti 1 e 2, sono quelli determinati nel piano generale dell'arredo urbano, definito dalla Commissione di cui all'art. 38, che verrà realizzato dal Concessionario unico rispettando l'ubicazione, le forme ed i materiali indicati dalla Commissione, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del servizio pubblico di affissioni.

4) Prescrizioni

Vale quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.

5) Criteri di aggiudicazione della concessione.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti per anni sei a soggetto privato, diverso dal Concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita gara da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalle vigenti leggi e da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il Concessionario di detti impianti è tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art. 6, del presente Regolamento, la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, secondo le disposizioni in materia, oltre a un canone di concessione annuale, determinato dalla Giunta Municipale, che sarà posto a base di asta della sopraindicata gara.

Detto canone sarà stabilito in percentuale, con un minimo garantito annuo a favore del Comune, su tutti gli introiti effettuati a seguito della cessione commerciale degli spazi pubblicitari, dal Concessionario del servizio a soggetti privati.

Per ogni singola tipologia di spazio pubblicitario l'entità delle tariffe commerciali sarà determinata dalla Commissione di cui al successivo art. 38, tenuto conto del listino prezzi valido a livello nazionale.

Le tariffe potranno essere adeguate, a partire dal secondo anno dall'inizio della concessione, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevata tra il primo e il dodicesimo mese di ogni anno di concessione.

6) Installazione e manutenzione

Il Concessionario provvederà alla fornitura ed installazione, a proprie spese e senza diritto di rivalsa, di tutta l'impiantistica così come prevista dalla Commissione di cui all'art. 38, nonché alla relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione e manutenzioni di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi.

Art. 35

Classificazione e tipologia di impianti pubblicitari-ordinari e straordinari

A) impianti pubblicitari ordinari

1) Classificazione:

Sono considerati impianti ordinari quelli provvisti di scritte o simboli delle attività professionali, commerciali, industriali ed artigianali, apposti presso la sede ove è svolta l'attività stessa.

2) Tipologia.

A) Impianto a bandiera

(insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, sporgente dal muro);

B) Impianto frontale

(insegna, targa o altro, orizzontale o verticale, infisso al muro);

C) Collocazione a "giorno"

(insegna, targa o altro, collocato su tetti, cancelli, recinzioni, su vetrate degli esercizi pubblici e commerciali, e così via).

3) Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

4) Dimensioni e posizionamento delle insegne a bandiera.

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

In particolare a partire dalla quota di marciapiede fino alla quota di mt. 4,00 non è ammessa alcuna sporgenza sugli spazi pubblici di oggetti riguardanti eventuali insegne o decorazioni. Al di sopra della quota di mt. 4,00 sono ammesse sporgenze per una profondità massima di mt. 1,20; nelle vie di larghezza inferiore a mt. 8,00 sono vietate le sporgenze.

Non è consentita la collocazione delle insegne luminose e non, a bandiera, attraverso i portici.

B) Impianti straordinari di pubblicità e propaganda su spazi privati o pubblici

- 1) Per impianto di pubblicità o propaganda si intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, nè come insegna d'esercizio, nè come preinsegna, nè

come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- 2) Sono consentiti mezzi pubblicitari posti su facciate di stabili e/o impalcature edili, previo parere del Servizio Urbanistica/Edilizia Privata e del Comando di Polizia Locale, con dimensioni rapportate alla superficie della costruzione che possono andare in deroga alle limitazioni di cui al punto F) dell'Art. 34, a condizione che presentino caratteristiche estetiche che l'amministrazione ritenga meritevoli di tutela nell'intento di promozione della creatività e nel rispetto del decoro, dell'ornato urbano e dell'estetica cittadina e, se a messaggio variabile, previo parere viabilistico della Polizia Locale.

- 3) Prescrizioni.

Vale quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 285/92 e dal D.P.R. n. 495/92.

Non è ammessa la collocazione di impianti in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, gli impianti preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanza di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo a chi guida.

Art. 36 **- Disposizioni varie -**

- 1) Caratteristiche degli impianti pubblicitari montati su pali.

I cartelli, i posters, gli stendardi e impianti simili, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali, ove è possibile, ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso.

Nel caso di recinzioni per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi; in particolare sono esclusi il legno non trattato e il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguate dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione

dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

2) Norme di sicurezza per la viabilità entro il "Centro abitato".

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S., delle Società concessionarie delle autostrade, dell'Ente proprietario della strada entro il centro abitato, così come definito con atto della G.C. n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 285/92, si osservano le seguenti prescrizioni atte a garantire la sicurezza per la viabilità:

Per le strade di immissione non è ammessa nessuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relativi ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitati sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale.

I cartelli posti lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6, come meglio specificato al precedente art. 34, punto 2.

Di regola, la distanza tra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalzandoli rispetto alle direttrici di marcia.

Non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal limite della carreggiata, ed inoltre non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200 prima dei segnali stradali e mt. 100 dopo i segnali stessi.

In ogni caso, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono costituire ostacolo e impedimento alla circolazione delle persone invalide.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiamano le disposizioni dell'art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e dell'art. 51 del D.P.R. n. 495/92.

3) Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 26 del presente Regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nella autorizzazione per forma, tipo, dimensioni, sistemazione ed ubicazioni sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, concessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

4) Manutenzione degli impianti.

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento le esecuzioni delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente Regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

5) Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune.

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre gg. 15 dalla data di anticipata scadenza della autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 37

- Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali -

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni d'affitto o di concessione, nonché della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

Art. 38

- Commissione per la definizione del "Piano impiantistico" -

- 1) Per la definizione del Piano dell'impiantistica affissionistici e pubblicitari, la dislocazione, i quantitativi e le caratteristiche tecnico – morfologiche degli impianti di cui ai precedenti articoli 32-33-34-35, viene istituita apposita Commissione, così composta:
 - Dirigenti settori LL.PP. – Urbanistica E.P. – Ecologia – Ambiente;
 - Dirigente Settore Economico – Finanziario;
 - Capo Servizio Tributi;
 - Capo Servizio Ecologia – Ambiente;
 - Comandante VV.UU.;
 - Istruttore direttivo Polizia Amministrativa;
 - Istruttore direttivo Ufficio Segnaletica;
 - Il funzionario responsabile della Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del tributo.
- 2) Coordinatore della Commissione è il Dirigente Settore LL.PP., al quale competerà di relazionare alla Giunta Municipale sul deliberato della Commissione.
- 3) Le funzioni di Segretario saranno svolte da un impiegato del Settore LL.PP., che redigerà verbale delle singole sedute.
- 4) La Commissione dovrà deliberare il Piano dell'impiantistica entro quattro mesi dall'approvazione del presente Regolamento e quindi sottoporlo alle determinazioni della Giunta Municipale.

- 5) Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso e le riunioni saranno tenute, di regola, durante il normale orario di lavoro.
- 6) Una volta licenziato il Piano, la Commissione verrà sciolta, salvo riconvocarla in occasione di rielaborazioni del Piano stesso.

Art. 39
- Norme transitorie -

- 1) I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati entro due anni dalla data di approvazione del Piano a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.
- 2) I mezzi pubblicitari che non possono più trovare collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solamente dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.
- 3) In particolare per i mezzi pubblicitari, luminosi e non, posizionati su suolo pubblico, di pertinenza del Comune o della Provincia, ovvero su suolo privato, ed aventi una superficie complessivamente considerata superiore a mq. 6 dovrà essere ripresentata la richiesta di autorizzazione all'esposizione in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 507/93, del D.Lgs. n. 285/92, dal D.P.R. n. 495/92 e del presente Regolamento comunale.
- 4) Le autorizzazioni relative alla fattispecie sopra indicata e rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento sono automaticamente da ritenersi decadute; i mezzi pubblicitari interessati da questa disposizione, qualora non ottenessero una nuova autorizzazione, dovranno essere rimossi, dal diretto interessato, entro e non oltre il termine di mesi tre dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune in tal senso.
- 5) In caso contrario, di mancata osservanza della presente disposizione, il Comune provvederà ai sensi dell'art. 36, comma 5, del presente Regolamento.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI TRANSITORIE

Art. 40
- Disposizioni transitorie -

- 1) A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 507/93, il Comune non dà corso alla installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31.12.1993 e sino alla approvazione del presente Regolamento non rilascia autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.
- 2) Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. n. 639/72, debbono essere notificati entro il termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.
- 3) La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
- 4) In attesa della emissione del decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo di conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

Art. 41
- Norme finali -

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I del D. Lgs. n. 507/93, con decorrenza dall'1.1.1994.
- 2) Viene abrogato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 in data 18.5.1973 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42
- Entrata in vigore -

- 1) Il Regolamento entra in vigore a norma dell'art. 3, comma quarto del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento -.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione -.....	2
Art. 3 - Classificazione del Comune per le determinazioni delle tariffe -.....	2
Art. 4 - Categorie delle località -.....	2
Art. 5 - Tariffe -.....	3
CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'.....	4
Art. 6 - Oggetto -.....	4
Art. 7 - Soggetto passivo -.....	4
Art. 8 - Modalità di applicazione dell'imposta -.....	4
Art. 9 - Tariffe -.....	5
Art. 10 - Autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari -.....	5
Art. 11 - Limitazioni e divieti -.....	7
Art. 12 - Dichiarazione -.....	7
Art. 13 - Pagamento dell'imposta -.....	8
Art. 14 - Rettifica e accertamento d'ufficio -.....	8
Art. 15 - Riduzioni d'imposta -.....	9
Art. 16 - Esenzioni dall'imposta -.....	9
CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	11
Art. 17 - Oggetto -.....	11
Art. 18 - Superficie degli impianti -.....	11
Art. 19 - Diritto sulle pubbliche affissioni -.....	11
Art. 20 - Modalità delle pubbliche affissioni -.....	12
Art. 21 - Riduzioni del diritto -.....	13
Art. 22 - Esenzioni dal diritto -.....	13
Art. 23 - Pagamento del diritto -.....	14
Art. 24 - Affissioni dirette di annunci funebri -.....	14
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI.....	15
Art. 25 - Sanzioni tributarie e interessi -.....	15
Art. 26 - Sanzioni amministrative -.....	15
Art. 27 - Rimborsi -.....	16
Art. 28 - Contenzioso -.....	16
Art. 29 - Procedimento esecutivo -.....	16
Art. 30 - Gestione del servizio -.....	17
CAPO V - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI AFFISSIONISTICI E PUBBLICITARI.....	18
Art. 31 - Relazione tecnica -.....	18

